

## **REGOLAMENTO PER L'OTTENIMENTO, IL MANTENIMENTO ED IL RINNOVO DELL'ATTESTATO DI QUALITÀ AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. 4/2013**

### **Articolo 1** (Definizione e ambito di applicazione)

L'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi è rilasciato dalla Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali (di seguito per brevità denominata FE.I.C.O.M.) ai sensi dell'art. 4, Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (di seguito "attestato" o "attestazione").

Il presente regolamento, composto da 18 articoli, ha lo scopo di definire le modalità per il mantenimento ed il rinnovo dell'attestazione.

### **Articolo 2** (Destinatari)

L'attestato di qualità rilasciato da FE.I.C.O.M. è circoscritto ai soli soci della Federazione in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

### **Articolo 3** (Obbligo di rinnovo)

Ogni iscritto a FE.I.C.O.M. ha l'obbligo di rinnovare il proprio attestato secondo le modalità previste dal presente regolamento e sulla base del proprio livello di iscrizione (artt. 5, 6, 7, 8).

### **Articolo 4** (Validità)

L'attestato di qualità ha una validità triennale e deve essere di volta in volta rinnovato a cura dell'iscritto, pena la decadenza dell'iscrizione stessa a FE.I.C.O.M.

L'attestazione di qualificazione professionale di comunicatore e operatore multimediale deve essere rinnovata entro il 31 marzo dell'anno successivo al compimento del triennio. La scadenza dell'attestato è riportata sull'attestato stesso.

Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità attraverso il computo degli anni solari, indipendentemente dalla data in cui l'attestato viene rilasciata la prima volta.

### **Articolo 5** (Requisiti per il rinnovo dell'attestato per il livello di iscrizione "Soci Professionisti")

Per rinnovare l'attestato per il livello di iscrizione "Soci Professionisti" occorre che il socio abbia conseguito nel triennio 60 crediti di aggiornamento professionale (di cui almeno 12 all'anno)

e:

c) sia in regola con i versamenti della quota sociale d) abbia rispettato lo Statuto, il Codice Deontologico e le linee guida della FE.I.C.O.M.

e infine che:

d) abbia svolto attività di comunicatore e operatore multimediale in maniera prevalente e/o continuativa (in misura non inferiore a 300 ore di pratica professionale)

e) abbia svolto 150 ore di formazione d'aula certificata da uno o più enti di formazione in comunicazione o dalla medesima FE.I.C.O.M. (da cui resta escluso il tutoraggio e le docenze in affiancamento); sono comprese nelle 300 ore di cui al precedente punto d).

### **Articolo 6** (Esclusioni)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento sono esclusi in tutto o in parte dall'obbligo dell'aggiornamento permanente tutti quei soci che, nel triennio di riferimento, si sono trovati in una delle seguenti condizioni:

a) Maternità e/o gravidanza. In tal caso il Consiglio Direttivo si riserva di valutare la documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.

b) Lungo-degenza e/o malattia. In tal caso il Consiglio Direttivo si riserva di valutare la documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.

c) Iscrizione ad un corso di laurea (in regola con gli esami previsti dal piano di studi e non fuori corso), iscrizione ad un corso di specializzazione in comunicazione (non inferiore alle 180 ore, in tal caso il Consiglio Direttivo si riserva di valutare la documentazione inviata.

d) Altre esclusioni, corredate da specifica e idonea documentazione e/o certificazione, potranno essere valutate dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7** (Unità di misura dell'aggiornamento)

L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è il credito formativo.

### **Articolo 8** (Modalità di erogazione dell'aggiornamento)

Gli aggiornamenti professionali possono essere svolti:

a) presso la Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali;

b) presso istituti di formazione (enti, società, associazioni, cooperative, etc.) i cui corsi sono riconosciuti da FE.I.C.O.M.;

c) presso istituti i cui corsi di formazione ed aggiornamento non sono riconosciuti da FE.I.C.O.M.;

### **Articolo 9** (Linee guida per la valutazione dei crediti)

I corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti da FE.I.C.O.M. dovranno sempre riportare il numero dei crediti assegnati.

I corsi di formazione ed aggiornamento non riconosciuti da FE.I.C.O.M. verranno valutati, in termini di crediti, secondo le seguenti linee guida:

a) corso di formazione e/o aggiornamento specifico in comunicazione multimediali e/o discipline attinenti: rapporto ore/crediti 1 a 1 (es. 8 ore = 8 crediti);

b) percorsi universitari (master, corsi di perfezionamento, etc.) attinenti alla comunicazione: rapporto CFU/crediti 1 a 10 (es. 2 CFU = 20 crediti) nei limiti previsti dal successivo art. 25;

c) corsi di lingua inglese e alfabetizzazione informatica: rapporto ore/crediti 1 a 1/2 (es. 8 ore = 4 crediti).

### **Articolo 10** (Crediti in esubero)

L'iscritto che dovesse maturare nel triennio di riferimento un numero di crediti superiori a 60, potrà far valere i crediti in esubero per il triennio successivo nella misura massima di 12 crediti.

Sono esclusi dal conteggio dei crediti in esubero i corsi di cui al punto c) dell'art. 6 (Esclusioni) del presente regolamento.

### **Articolo 11** (Attività di insegnamento)

L'iscritto che svolge attività di insegnamento (aggiornamento a carattere seminariale) o di relatore (aggiornamento a carattere congressuale) in materie attinenti alla comunicazione o comunque al proprio ambito di competenza, può far valere le proprie ore di docenza come aggiornamento permanente nella misura del 50% (es.: 8 ore di docenza = 4 crediti).

### **Articolo 11** (Attività di tutoraggio)

L'iscritto che svolge attività di tutoraggio all'interno di corsi di formazione triennali in comunicazione o corsi di specializzazione in comunicazione multimediale può far valere le ore di tutoraggio come aggiornamento permanente nella misura del 30% (es.: 9 ore di tutoraggio = 3 crediti).

### **Articolo 12** (Pubblicazioni cartacee)

Ogni pubblicazione a carattere divulgativo viene conteggiata nella misura di 1 (uno) credito fino ad un massimo di 5 (cinque) pubblicazioni per anno.

Ogni pubblicazione a carattere scientifico viene conteggiata nella misura di 3 (tre) crediti fino ad un massimo di 5 (cinque) pubblicazioni per anno.

La pubblicazione di un libro viene conteggiata nella misura di 10 (dieci) crediti fino ad un massimo di 1 (uno) libro per anno.

### **Articolo 13** (Pubblicazioni elettroniche)

La pubblicazione di articoli divulgativi sulla comunicazione e la multimedialità, all'interno di siti associativi, collettivi, siti personali, portali dedicati viene conteggiata nella misura di 1 (uno) credito fino ad un massimo di 3 (tre) crediti per anno.

Gli articoli devono essere raggiungibili da un hyperlink specifico (permalink) e riportare inequivocabilmente: il nome dell'autore e gli estremi temporali della pubblicazione.

Non possono essere considerati validi ai fini della richiesta di rilascio di crediti: interventi di risposta ad articoli propri o altrui, articoli e/o post consistenti nella calendarizzazione di appuntamento, articoli e/o post ospitati esclusivamente su piattaforme sociali (ad esempio: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, etc.)

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico-Scientifico della FE.I.C.O.M. si riserva di valutare, di volta in volta, il materiale proposto.

### **Articolo 14** (Autoformazione)

L'attività di autoformazione è riconosciuta con un rapporto ore/crediti pari al 50% (8 ore di autoformazione = 4 crediti).

L'attività di autoformazione deve sempre essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Tecnico-Scientifico della Federazione.

### **Articolo 15** (Altre attività)

Per tutte le altre attività che non rientrano nel presente regolamento, FE.I.C.O.M. si riserva

di deciderne l'ammissibilità – previa verifica – al momento della presentazione della domanda da parte dell'iscritto.

#### **Articolo 16** (Linee guida per la composizione dei crediti)

Il totale dei crediti necessari ai fini del rinnovo è pari a 60 (sessanta) crediti nel triennio di riferimento. Il socio dovrà effettuare un numero di crediti minimo all'anno pari a 12 (dodici).

Ogni attività che non rientri in un corso di aggiornamento (es.: tutoraggio, attività di docenza, pubblicazioni, etc.) non potrà essere superiore a 25 crediti nel triennio di riferimento.

La somma di tutte le attività che non rientrano in un corso di aggiornamento (es. tutoraggio, attività di docenza, pubblicazioni, etc.) non potrà essere superiore a 25 crediti nel triennio di riferimento.

Sono escluse dalle seguenti linee guida le attività di cui all'art. 9 (Esclusioni) del presente regolamento.

#### **Articolo 17** (Modalità di presentazione degli aggiornamenti)

Al compimento del triennio, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, ogni iscritto dovrà presentare a FE.I.C.O.M. la richiesta di rinnovo del proprio attestato di qualità secondo l'apposito modulo che sarà predisposto dalla Federazione.

La presentazione della richiesta di rinnovo dovrà avvenire con un unico invio, comprensivo del modulo preposto debitamente compilato e firmato e di tutti i relativi allegati, secondo le modalità riportate sul modulo stesso e che saranno comunicate sul sito ufficiale della Federazione.

Per quanto concerne gli aggiornamenti a carattere seminariale e/o congressuale l'iscritto dovrà produrre certificazione dell'ente presso cui è avvenuto l'aggiornamento (certificato, attestato, diploma, etc.) che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente erogatore, data, durata, titolo, oggetto dell'aggiornamento.

Per quanto concerne gli aggiornamenti derivanti da attività di insegnamento e/o di tutoraggio l'iscritto dovrà produrre idonea certificazione dell'ente presso cui ha effettuato l'attività che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente, data, durata, oggetto della certificazione.

Per quanto concerne le pubblicazioni l'iscritto dovrà produrre unicamente un elenco delle stesse con tutti i riferimenti bibliografici idonei a rintracciare la pubblicazione stessa (non inviare le copie delle pubblicazioni).

Per quanto concerne l'autoformazione l'iscritto dovrà produrre idonea autocertificazione firmata da tutti i partecipanti al percorso.

Per quanto concerne la dichiarazione ai fini della dimostrazione di esercizio dell'attività di comunicatore e/o operatore multimediale, in forma prevalente e/o continuativa nel triennio di riferimento, l'iscritto dovrà produrre:

- a) idonea certificazione rilasciata da terzi se l'attività è stata svolta per conto di enti, aziende, associazioni, cooperative, etc.;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con firma autenticata in marca da bollo da inviarsi in originale se l'attività è stata svolta nei confronti di clienti privati;

#### **Articolo 18** (Applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti gli attestati rilasciati a partire dalla data di costituzione dell'associazione.